

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio AulettaMembro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Gennaro Rotondo..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato dal C.N.C.U. (estensore)

nella seduta dell'11/01/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con quattro reclami, formulati tra il 17 marzo e il 10 luglio 2010, il ricorrente contestava la mancata conversione in mutuo chirografario (da ammortizzare in 48 rate di € 376,33 “*per una durata di 4 anni*”) dell'originario affidamento in conto corrente di € 14 mila, già concesso dall'intermediario per finanziare un'attività privata poi cessata nel 2008. In forza di tale mancata conversione le somme nel frattempo corrisposte risultavano imputate al pagamento degli interessi debitori maturati. Ciò posto, veniva chiesto all'intermediario che il fido diventasse “*prestito con effetto retroattivo e cioè da agosto 2008*”....”*in modo tale da fare diventare gli interessi pagati capitale effettivo del finanziamento e, in modo tale da aumentare la quota di capitale effettivamente pagata*”.

Con il ricorso presentato il 12 agosto 2010, il cliente, riportandosi alla vicenda esposta in sede di reclamo, chiedeva all'ABF di accertare il diritto a “*continuare a pagare la cifra restante come se il mutuo chirografario fosse partito dal 2008*”

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisava che in data 20.8.2008 veniva inviata al ricorrente “*lettera per l'accettazione delle condizioni...che prevedeva il versamento di € 715,00 entro il 31.8.2008 e la sottoscrizione di un prestito chirografario di € 14.500,00...con rata fissa di € 376,33 a decorrere dal mese di settembre 2008*”, ma veniva nel contempo precisato che “*il perfezionamento sarebbe stato subordinato alla ricezione dell'accettazione sottoscritta dagli intestatari*”. Alla predetta comunicazione non aveva mai fatto seguito il versamento di € 715,00, né l'inoltro della lettera di accettazione di cui sopra sottoscritta dall'interessato. La banca, in buona sostanza, sosteneva che il contratto di mutuo non veniva mai stipulato, perché non era mai intervenuta tale preliminare e necessaria condizione. “*Solo a marzo 2010*” (con il primo reclamo presentato) la banca veniva a conoscenza dei contorni assunti dalla vicenda in oggetto, e si adoperava per “*dirimere la questione*” sia offrendo “la disponibilità al perfezionamento di un piano di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rientro” con “contestuale riconoscimento di € 2.000,00” sia intrattenendo continui contatti, anche scritti, con il ricorrente. Ciò posto la banca, “*confermando la...disponibilità al riconoscimento di € 2.000,00*”, chiedeva all'ABF di rigettare il ricorso perché infondato.

DIRITTO

L'oggetto controverso della vicenda, sottoposta alla valutazione del Collegio, attiene all'avvenuto perfezionamento di un mutuo chirografario a rientro di una pregressa esposizione.

In merito alle condizioni del mutuo da contrarre, l'unico riferimento documentale, prodotto da entrambe le parti, è la nota con la quale la banca invia la “*lettera di accettazione per piano di rientro*” e la lettera stessa.

Nella nota di accompagnamento, si legge che “*a seguito....del ricevimento...della lettera...firmata e sottoscritta si provvederà all'emissione del finanziamento e alla normalizzazione della posizione*”. Nel contempo viene richiesto l'invio di copia dei documenti di identità, codice fiscale e copia della busta paga. Nell'allegata “*lettera di accettazione piano di rientro*” da restituire alla banca, il ricorrente, riferendosi ai contatti per le vie brevi già intercorsi tra l'intermediario e il proprio avvocato, dichiara di voler stipulare un prestito chirografario per il rientro dell'esposizione ed accetta le seguenti condizioni: 1) versamento di € 715,00 (“*a rientro nella posizione del fido*”) entro il 31.8.2008; 2) sottoscrizione del prestito chirografario di € 14.500,00 della durata di 48 mesi, rata fissa di € 376,33 a decorrere dal mese di settembre 2008”.

Sempre sul punto, dall'esame dell'estratto del conto corrente si evidenzia che, dalla fine di agosto 2008, ossia da quando il ricorrente riteneva di aver acceso il mutuo, gli unici movimenti in entrata sono rappresentati (oltre che da un bonifico di € 300,00 ed un versamento contanti di € 350,00) da n. 18 bonifici di € 376,33 (per complessivi € 6.773,94) volti a creare la disponibilità necessaria al pagamento delle supposte rate di mutuo. Tale documento contabile, però, non fornisce alcuna evidenza concreta del versamento di € 715,00 da effettuarsi entro il 31.8.2008 quale condizione per la conversione del fido in mutuo.

Appare evidente, quindi, che il contratto di mutuo non è stato mai sottoscritto, né risultano versate le somme originariamente pattuite (di € 715,00) come espressa condizione per rendere possibile la conversione.

Dovendosi ritenere, di conseguenza, mai perfezionata la conversione del prestito in mutuo (e non presentandosi neanche rispettate le condizioni previste), non sembra possibile pretendere che se ne siano prodotti gli effetti a partire dal 2008. In forza di tale assunto, il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI